

# #lacanapaciunisce

Egregi Senatori,

a seguire la trascrizione dell'intervento del Sig. Raffaele Desiante, Vicepresidente dell'Associazione nazionale #lacanapaciunisce.

“Ringrazio la commissione per l'invito ad esprimere il nostro parere sulle modifiche alla legge n. 242 del 2016.

Abbiamo attentamente valutato i DDL al vaglio in questa sede e non abbiamo potuto fare a meno di confrontarli con il DDL n. 2128 a firma del Sen. Matteo Mantero, assegnato alla interessata Commissione il 12 maggio 2021.

Senza alcun dubbio pensiamo che questo DDL sia la modifica di buon senso necessaria per incentivare e promuovere davvero questo Settore, in linea con l'obiettivo della legge n. 242 sopra citata.

Le modifiche che il ridetto DDL propone, colmerebbero tutte le lacune che l'attuale legge presenta, risolvendo diverse problematiche che affliggono gli operatori di Settore.

1. All'articolo 2 comma 1 è data la possibilità di coltivare canapa in forma agamica. Questo consentirebbe l'ottimizzazione della produzione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Qualitativo, in merito alla stabilità dei valori dei principi attivi contenuti, evitando così che il coltivatore possa incorrere nello sfioramento dei valori consentiti per legge. Quantitativo, in quanto è possibile ottimizzare le aree di coltivazione sulla base dell'omogeneità delle piante.
2. L'aggiunta della lettera g-bis al comma 2 inserisce finalmente, nella legge, le parole commercializzazione e infiorescenze. Non si riterrebbe normale invero, poter produrre ma non poter commercializzare il frutto del proprio lavoro. Nella citata parte emendativa inoltre, viene individuato un valore massimo di principio attivo, nello specifico il THC allo 0,5%. Questo valore è stato trattato più volte da tutta la letteratura scientifica e dai massimi esperti di tossicologia forense che hanno identificato, appunto, la non efficacia drogante del prodotto canapa, qualora lo stesso abbia un contenuto di THC inferiore o uguale allo 0,5%. Altra discriminante che conferma la non efficacia drogante del prodotto canapa industriale, è la grande concentrazione di CBD presente nella stessa, che va a compensare l'effetto eventualmente stupefacente del THC (presente comunque in maniera non rilevante), legandosi ad altri recettori del cervello umano. Tale assunto scientifico fa propendere anche i vari periti dei tribunali (a Noi ben noti, purtroppo, per le tante perizie tossicologiche commissionate dalle varie Procure, negli innumerevoli procedimenti giudiziari che travolgono gli operatori di Settore) a distinguere e far distinguere questo tipo di varietà, da altre potenzialmente pericolose per un eventuale consumo umano.

# #lacanapaciunisce

3. Le modifiche all'articolo 4 comma 1 e comma 3 consentono esplicitamente le coltivazioni in strutture protette, dando la possibilità alle aziende agricole di coltivare più volte nello stesso anno solare, utilizzando strutture e attrezzature dall'alto valore tecnologico ed innovativo, in linea con la transizione ecologica ed il Green New Deal promosso a livello mondiale.
4. Il comma 7 disciplina i controlli, sia per le aziende produttrici, che per le altre parti della filiera, in quanto riconosce nello 0,5 % il limite di THC nei prodotti commercializzabili, affinché sia tutelato l'utente finale su un'eventuale efficacia drogante del prodotto.
5. La modifica più importante è senza dubbio l'inserimento del comma 7 bis all'articolo 4, che libera finalmente gli operatori del settore dal rischio di procedimenti penali come previsto dal testo unico degli stupefacenti. Va da sé che anche questo è un paradosso che si chiedeva ad un legislatore di buon senso di risolvere in pochissimo tempo. Non è pensabile infatti, che imprenditori che investono, creano posti di lavoro e pagano regolarmente le tasse, debbano essere esposti a tale rischio. Queste persone mettono tempo, lavoro, fatica e denaro e non è concepibile che in uno stato civile sia messa a rischio anche la fedina penale, pur lavorando nel pieno rispetto della legge che promuove questo ambito. Sul punto si riterrebbe più che mai utile la comunicazione delle coltivazioni alle forze dell'ordine, perché come in tutti i settori lavorativi, questo tipo di adempimenti serve a stabilire una sorta di conoscenza e collaborazione con le Autorità e a scremare il comparto da quegli operatori che approfittano della mancanza di regole chiare, creando un danno a tutti Noi altri che lavoriamo a norma di legge, autoregolamentaci laddove necessario e con cognizione di causa.
6. A tutela dell'utente finale è anche l'aggiunta all'articolo 9 del comma 1 bis, che obbliga le varie parti della filiera ad effettuare tutte le analisi necessarie, utili a garantire la qualità dei prodotti immessi nel mercato e a creare la giusta tracciabilità per poter risalire a eventuali lotti non conformi, in tempi celeri. Proprio a tale proposito, la nostra Associazione ha redatto un disciplinare interno di produzione e commercializzazione, che mira a creare una tracciabilità tale da favorire le forze dell'ordine in caso di controlli e a tutelare gli utenti finali, qualora ci fosse un problema con un determinato lotto in commercio.

\*\*\*

Ci sia consentito dire che è impensabile che il Legislatore non possa/ non voglia tener conto del fatto che la pianta della Canapa sativa L. porti con sé un frutto molto prezioso quale è il fiore, l'infiorescenza. Prezioso perché? Perché ha un bacino di utenti a livello mondiale che supera ampiamente ogni Nostra/Vostra immaginazione. Noi siamo fortunati,

# #lacanapaciunisce

siamo Italiani e abbiamo il miglior microclima al mondo per la produzione di Canapa e più nello specifico dei fiori. Qualsiasi Stato coglierebbe (e sta cogliendo, come avviene in altre parti del *Vecchio Continente*) questa opportunità, per accompagnare le proprie aziende verso la vetta del mercato di riferimento, come ha fatto in maniera lungimirante il vicino Stato svizzero nel lontano 2019, pur non avendo le nostre caratteristiche climatiche. Fortunatamente il mercato Europeo delle infiorescenze di canapa industriale a basso contenuto di THC è in forte espansione, e tante aziende italiane che lavorano a norma di legge (a tratti lacunosa), sono le uniche capaci di soddisfare questa enorme domanda, a beneficio di tutto il sistema Italia attualmente in una grave situazione economica e sociale dovuta alla pandemia.

Per concludere, vorremmo segnalare che nella giornata del 25 maggio 2021, abbiamo appreso dal Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, che il Ministero della Salute ha emanato le linee guida relative alla procedura autorizzativa per le aziende agricole che intendono produrre foglie ed infiorescenze di canapa sativa L., da sementi certificate, ai fini estrattivi, per l'industria farmaceutica.

Quello che riusciamo a capire Noi operatori da tale dinamica, è che questa non può essere altro che l'individuazione di un'ulteriore destinazione d'uso per il fiore di canapa industriale, che dà la possibilità alle aziende che vorranno intraprendere questo iter, di avere anche una check list chiara ed accessibile a tutti, che si concretizza nella domanda a tal fine redatta. E che, diversamente, **non può diventare una preclusione** per le centinaia di aziende che già coltivano, non a fini farmaceutici. Certo, risulta un po' strano che due imprese italiane abbiano già avuto questo tipo di autorizzazioni, quando il ridetto iter, fino a ieri, per la canapa industriale almeno, non era ancora noto e "pubblico". Ma restiamo comunque fiduciosi del fatto che questo non sia l'ennesimo regalo alle case farmaceutiche, che alla luce di quanto richiesto dal modulo di autorizzazione, potrebbero controllare il mercato. Ancora una volta, a discapito dei giovani coltivatori italiani e dell'utente finale.

Forse è utile ricordare, per l'ennesima volta, che parliamo di canapa industriale priva di efficacia drogante e destinata a diversi tanti altri usi, per questo già esclusa dal DPR 309 del 1990 -all'art.26-.

Ringrazio la commissione per l'attenzione con l'augurio che ci sia la volontà di tutte le forze politiche di assistere e tutelare un Settore produttivo che vuole essere in salute e dall'enorme potenziale".

# #lacanapaciunisce

RISPOSTE AI QUESITI POSTI A FINE SEDUTA

AUDIZIONE DEL 26 MAGGIO 2021 – COLTIVAZIONE FILIERA DELLA CANAPA

RICHIESTA PARERE AGLI AUDITI DA PARTE DEL SEN. MATTEO MANTERO SU:

1. OBBLIGATORIETA' DELLA SEGNALAZIONE DELLE COLTIVAZIONI DI CANAPA SATIVA L. ALLE FFOO;
2. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE INTERNO ALLE ASSOCIAZIONI;
3. PROTOCOLLO E METODOLOGIA DI CONTROLLO DEL PRODOTTO CANAPA SATIVA L. IN CAMPO E PRESSO LE ATTIVITA' DEGLI OPERATORI.

\*\*\*

1. Sul punto, come rassegnato in fase di audizione, si ritiene che questo tipo di soluzione sia più che mai utile e necessaria per stabilire una sorta di conoscenza e di collaborazione con le Autorità. Ulteriormente, le indicazioni di linee e di punti chiari sui requisiti utili per una coltivazione da autorizzarsi, risulterebbero funzionali a scremare il comparto da quegli operatori che approfittano della mancanza di regole chiare, creando un danno a tutti Noi altri che lavoriamo a norma di legge, che non vogliamo nasconderci e che, laddove necessario, ci autoregolamentiamo con cognizione di causa.  
Ciò, in un'ottica di linearità, tutela e sicurezza, così come già avviene in tutti gli altri settori lavorativi, mediante le varie autocertificazioni e i registri relativi alle diverse valutazioni tecniche da farsi in ambito occupazionale. A livello materiale peraltro, gli operatori possono utilizzare un modello di domanda che rimettiamo in allegato, quale *sample* atto ad individuare i dati più importanti e i documenti da consegnarsi, utili ad identificare le coltivazioni qui di interesse (All.1)
2. L'auto-disciplinare interno di produzione e commercializzazione dei prodotti in oggetto, è un tipo di atto sviluppato in diverse versioni e varie forme da tutte le associazioni di categoria. Nonostante questo, per forza di cose, il focus attenzionato dai vari testi è sempre il medesimo, perché in sintonia con le norme tecniche e di settore, anche europee, già presenti nell' ambito (a livello di produzione agricola del prodotto, distribuzione, modalità di usi e autorizzazioni e iter tecnici e amministrativi da seguire per la relativa messa in commercio). A tal proposito, Si rimette in allegato il disciplinare interno redatto dalla scrivente Associazione (All.2), suggerendo l'eventuale redazione di un testo unico quale risultato della collazione dei diversi testi presentati dai soggetti qui interessati.

# #lacanapaciunisce

3. Al fine di far chiarezza e fornire ogni miglior supporto agli organi preposti, si ritiene che il Protocollo d'Intesa tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) –Settore Canapa e Cannabinoidi (ente pubblico) sottoscritto nel mese di luglio 2019, con la Compagnia Carabinieri Forestale Regione Campania, previo assenso del Comando Nazionale di Roma, avente l'obiettivo di potenziare le conoscenze e la formazione degli operanti dando, al contempo, supporto tecnico durante le attività di controllo sulla cannabis, sia una metodologia replicabile in ambito nazionale oltre ad essere un riferimento più che mai utile ad effettuare le dovute verifiche a tutela anche degli operatori, diretti interessati.

Questo protocollo di intesa ha previsto tra le attività svolte, dei corsi di formazione presso i 5 Comandi Provinciali della Compagnia Carabinieri Forestali Regione Campania, effettuati dal personale dell'IZSM, che hanno avuto lo scopo di formare le forze dell'ordine su alcuni aspetti: le informazioni fondamentali sulla canapa e le diverse filiere ad essa connesse, la botanica e fisiologia della pianta, le tecniche di coltivazione e i prodotti realizzabili, le normative comunitarie e quelle nazionali di riferimento.

Nel mese di settembre poi, i dottori dell'IZSM hanno supportato le autorità durante le varie fasi, in circa 50 controlli programmati dalle stesse in ambito regionale, verificando la documentazione amministrativa, eseguendo i campionamenti in campo e procedendo alle successive analisi.

(segue sul documento redatto dal Dott. Gallo, in allegato alla presente All.3)

## RICHIESTA PARERE AGLI AUDITI DA PARTE DEL SEN. GIACOMINO TARICCO SU:

1. LIMITE DELLO 0,5% DI THC RELATIVO ALL'EFFICACIA NON DROGANTE DEL PRODOTTO CANAPA SATIVA L. IN ITALIA (RIF. EUROPEO 0,2-0,3% DI THC);
2. DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI CONDIZIONI DI VENDITA IN BASE AI RELATIVI USI;
3. EVENTUALE SOLUZIONE PRATICA ALLE SITUAZIONI DI SFORAMENTO DEL PRODOTTO, SOTTO IL PUNTO DI VISTA DEL THC, DOVUTO ALLA COLTIVAZIONE -E all'ACQUISTO- DI SEMI.

\*\*\*

1. Sui limiti del THC, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4920 del 31 gennaio 2019, ha operato un'accurata ricostruzione del quadro normativo europeo stabilendo che, il limite dello 0,2 per cento trova la sua ragione nel regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in materia di regime di sostegno diretto agli agricoltori al fine di evitare che venissero erogati contributi a colture illecite. La Corte ha quindi individuato la *ratio* delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, ossia il doppio limite 0,2 per cento/0,6 per cento, prevedendo all'ultimo comma di tale articolo che lo 0,6 per cento sia

# #lacanapaciunisce

il limite per cui la coltivazione di canapa è conforme alla legge e quindi rappresenta la percentuale di THC sotto la quale la sostanza non è considerata dalla norma come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti. La soglia dello 0,6 per cento, infatti, costituisce – secondo la Corte – un «ragionevole equilibrio» sancito dal legislatore tra «le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell'ordine pubblico e le (in pratica inevitabili) conseguenze della commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni». In aggiunta a questo, fermi e ben noti tutti gli studi e i riferimenti scientifici esistenti in materia, per i prodotti e i derivati destinati ad un consumo eventualmente umano, lo 0,5% di THC ben può essere il punto d'incontro tra la tolleranza prevista dello 0,6% di THC ammessa per le coltivazioni (quindi la probabilità di avere quel tipo di coltura quale frutto del proprio lavoro), dovuta e disciplinata a cagione della specifica situazione climatica italiana, e il limite tossicologicamente individuato (dello 0,5% appunto), interessante un'eventuale efficacia drogante del prodotto.

In tal senso e per ragioni di opportunità, si allega alla presente, la circolare emanata dall' allora Min. dell'Interno, Sen. Matteo Salvini, che parla del limite sopra citato, potenzialmente utile per una chiara distinzione a livello stupefacente, dei diversi prodotti. In tale documento inoltre, vi sono molti riferimenti bibliografici che Noi stessi avremmo posto in visione. Segnaliamo la forma non perfettamente esemplare dovuta all' impossibilità di reperire il documento in parola, su Vs. siti ufficiali, (All.4)

2. La pianta di canapa sativa L. si presta a molteplici e diversi utilizzi, perché ogni sua parte è utilizzabile in modo completo e/o come materia prima in numerosi ambiti. Da una prima lettura del testo di legge del 2016 si evincono le possibili destinazioni alimentari, cosmetiche, relative alla bioedilizia, al settore energetico proprio delle aziende, ecc.

In ordine al fiore di canapa, quale biomassa derivata dalla pianta, è noto come la stessa venga utilizzata a fini estrattivi per diversi tipi di industrie (alimentare – come in Bulgaria, dove il CBD estratto dalla pianta è considerato un semplice alimento), cosmetico e da pochissimo tempo, anche farmaceutico. A ben vedere tuttavia, gli utenti di questa tipologia di prodotto, del fiore di canapa (secco e reciso), mostrano un certo interesse anche all' assunzione tramite inalazione dello stesso, che grazie alla grande concentrazione di terpeni sollecitati ad alte temperature rilasciano gradevoli aromi differenti a seconda dei fenotipi. Per questo motivo, con il passare del tempo, si sono diffusi i fiori da “vaporizzare”, così come, in proporzione, sono aumentati i negozi specifici (c.c.d.d. canapashop) che trattano puntualmente la vendita del citato prodotto. In considerazione di questo fattore, non v'è chi non veda come una preclusione a tale tipo di distribuzione commerciale, che al momento viene ipotizzata solo per i tabaccaia, rappresenti un gravissimo danno per tutte quelle imprese, anche piccole e familiari, che fino ad adesso hanno lavorato nell' incertezza, pagando ogni tipo di

Associazione Nazionale #LACANAPACIUNISCE

Via Ottaviano Vimercati, 2 – 20126 Milano – C.F. 97852020151

[www.lacanapaciunisce.org](http://www.lacanapaciunisce.org) – [info@lacanapaciunisce.org](mailto:info@lacanapaciunisce.org)

# #lacanapaciunisce

tassa o tributo imposto, e che pre-esistono ad una situazione del tutto nuova, inaspettata e assolutamente ingiusta.

Difatti, pur a voler considerare il fiore di canapa un succedaneo del tabacco -ma ci sia consentito dire che così non è perché la canapa sativa l. non fa male-, ben potrebbe affidarsene la distribuzione a dei negozi specifici, autorizzati per il tramite di patentini, con operatori iscritti su appositi registri e un eventuale ulteriore contributo fiscale, deciso in concerto agli indicatori economici di tale settore, in valore assoluto su un determinato quantitativo. Si aggiungerebbe la vendita un altro prodotto, controllato dal punto di vista della nocività o della tossicità perché il fiore vendibile, dovrebbe essere soltanto quello che risponde ai requisiti del DDL del Sen. Mantero, liberamente verificabili, in ogni momento, a discrezione delle Autorità. E provenienti altresì, da operatori in qualche modo già censiti, se le comunicazioni di cui al punto 2 sui quesiti del Sen Mantero, diventassero, una volta raccolte, un albo nazionale degli operatori abilitati alla coltivazione di questa tipologia del prodotto.

3. Sul punto è bene richiamare quanto brevemente accennato in fase di audizione, al fine di evidenziare che la soluzione al problema posto sarebbe facilmente rinvenibile nella produzione/coltivazione per forma agamica in luogo di quella gamica attualmente prevista. Invero, la riproduzione tramite talee (piantine) o micropropagazione consentirebbe una maggiore stabilità dei valori dei cannabinoidi. Ciò avviene perché, a livello botanico, tutte le piante provenienti da una sola madre presentano un solo fenotipo conosciuto o conoscibile, quasi come se le piante fossero *clonate* tra loro. In questo modo si riesce a contenere il rischio di una produzione eccessiva e/o inaspettata dei principi attivi presenti, in maniera naturale, in ogni pianta di canapa.

Diversamente, un lotto di semi certificati, pur se della stessa varietà presenterà decine di fenotipi differenti con diverse caratteristiche, concentrazione dei cannabinoidi inclusa, che soltanto durante il ciclo di crescita della pianta, si renderanno distinguibili tra loro.